

# COMUNE DI VILLANTERIO

## Provincia di Pavia

### DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### N. 2

**OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE – DISCIPLINA PROVVISORIA**

L'anno 2021 addì 4 del mese di Febbraio alle ore 21.15, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione in videoconferenza secondo le modalità di cui al decreto sindacale n.3/2020.

Risultano:

		P.	A.			P.	A.
1°	Silvio CORBELLINI	X		8°	Giuseppe SCOTTI	X	
2°	Filippo FRANCIAMORE	X		9°	Elena BOCCHIOLA	X	
3°	Stefania VALENTINI	X		10°	Paola TESTA		X
4°	Virginio CLERICI	X		11°	Giuseppe SAVOIA	X	
5°	Patrizia MARTINEGHI	X		12°	Gianluigi POMA		X
6°	Angela SCHIAVINI	X		13°	Jacopo MUTTI	X	
7°	Massimo PAGANI	X		14°			

Assiste il Segretario Comunale Dr. Ferrara Giuseppe

Il Sig. Corbellini Silvio – Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

**OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE – DISCIPLINA PROVVISORIA**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Visti:**

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;
- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;

**Richiamati** l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30

dicembre 2019, n. 160, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

**Richiamato** l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

**Considerato** che:

- in attuazione degli obblighi imposti dalla L.160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e il canone di concessione dei mercati, in luogo dei prelievi che sono stati sostituiti dalla citata L. 160/2019;
- le numerose richieste di proroga dell'entrata in vigore del nuovo canone patrimoniale, attraverso proposte di emendamenti, non hanno trovato accoglimento nella legge di bilancio 2021, né nel decreto legge "mille proroghe";

**Rilevato** quindi che la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche/il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni/il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e che è pertanto necessario provvedere all'istituzione dalla medesima data dei canoni di cui ai commi 816 e 837 dell'art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, rinviando l'approvazione dei relativi regolamenti e delle relative tariffe per l'anno 2021 a successivi provvedimenti, da adottare entro il termine stabilito dalla legge, ai sensi dell'articolo 53 della L. 23 dicembre 2000, n. 388;

**Richiamato** l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*

**Atteso** che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 è stato differito dal 31.1.2021 al 31.3.2021;

**Ritenuto** altresì necessario dettare una disciplina transitoria per la determinazione dell'importo dovuto dei canoni e per il loro pagamento, confermando provvisoriamente le tariffe dei tributi/entrate sopresse, salvo successivo congruaggio;

**Richiamato** l'art. 1, comma 846, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che: *“Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante”*;

**Tenuto conto** altresì che la gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni/del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari risulta affidata, alla data del 31/12/2020, a ICA S.r.l. di La Spezia, come da contratto in essere;

**Ritenuto** pertanto necessario, al fine di garantire l'immediata applicazione delle nuove entrate, di evitare interruzione nei servizi e di mantenere il relativo afflusso di entrate all'ente, di affidare provvisoriamente al soggetto sopra indicato la gestione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, nelle more dell'approvazione dei regolamenti e dell'assunzione delle determinazioni definitive in merito alla loro gestione, anche al fine di tenere conto di quanto previsto dall'ultima parte del comma 846 sopra richiamato;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario;
- ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b), punto 3), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria;

**Sentito** il Sindaco che illustra come dal allegata nota;

**Visto** l'art. 42, comma 1, lettera f), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti 9 favorevoli e 2 astenuti (Mutti, Savoia) espressi in forma palese da n. 11 Consiglieri presenti;

**Visto** il regolamento comunale di disciplina delle entrate;

## **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare il seguente regolamento di istituzione e di disciplina provvisoria del canone unico e del canone di concessione dei mercati, ai sensi della L. 160/2019:

### **ARTICOLO 1**

#### **Istituzione del Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito nel Comune di Villanterio, ai sensi dell'art. 1, comma 816, della L. 27/12/2019, n. 160, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi da 816 a 836, della L. 27/12/2019, n. 160, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

### **ARTICOLO 2**

#### **Istituzione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate**

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è altresì istituito nel Comune di Villanterio, ai sensi dell'art. 1, comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati. Il predetto canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche limitatamente alle sole occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160, la tassa sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147.

### **ARTICOLO 3**

#### **Disciplina transitoria del Canone**

Al fine di consentire l'istituzione del canone e la corretta regolamentazione dello stesso, in via provvisoria, si applicano, in quanto compatibili:

1. la procedura per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e la dinamica applicativa dell'attuazione del presupposto previsto dalla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160 contenute nel regolamento di disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche attualmente vigente.
2. la procedura per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari e la dinamica applicativa dell'attuazione del presupposto previsto dalla lettera b) del comma 819 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160 contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità/del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari attualmente vigente;

## **ARTICOLO 4.**

### **Determinazione dell'acconto e dichiarazione**

Nelle more dell'approvazione dei regolamenti di disciplina dei canoni previsti dall'art. 1, comma 821 e comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, e delle relative tariffe, che sarà effettuata entro il termine previsto dalla legge, i medesimi canoni sono dovuti in acconto sulla base delle tariffe vigenti per l'anno 2020 e nei limiti della compatibilità con la disciplina della L. 247/12/2019, n. 160, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche/del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni/del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e alle medesime scadenze previste per i citati prelievi. Il regime dichiarativo applicabile è quello previsto in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

## **ARTICOLO 5.**

### **Individuazione del conguaglio**

L'eventuale differenza positiva tra quanto dovuto sulla base delle tariffe dei canoni approvate per l'anno 2021 e l'importo versato in acconto è dovuta, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di 60 giorni dall'approvazione delle tariffe. Nel caso emerga una differenza negativa, la stessa potrà essere richiesta a rimborso o compensata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali.

## **ARTICOLO 6**

### **Proroga contratti di affidamento**

Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'articolo 1 e 2 e del necessario adeguamento del contratto di affidamento, la gestione del canone è affidata al soggetto affidatario, alla data del 31/12/2020, del servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni/del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, alle condizioni di cui al contratto in essere.

## **ARTICOLO 7**

### **Entrata in vigore e cessazione della validità**

**Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021** e cessa la validità con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Regolamento per l'applicazione del canone di concessione dei mercati, che saranno approvati ai sensi della L. 27/12/2019, n. 160 e dell'articolo 53 della legge n° 388/2000, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

3. di rinviare a successivi provvedimenti, l'approvazione del regolamento in oggetto, da adottare entro i termini di legge, contenente la disciplina di dettaglio dei nuovi canoni;
4. di prendere atto che le disposizioni di cui al punto 2) della presente delibera avranno efficacia dal 1° gennaio 2021 e fino all'approvazione del regolamento e dei provvedimenti definiti in materia di tariffe e di gestione del servizio, adottati dagli organi competenti e che per quanto non previsto dalla presente deliberazione si applicano le vigenti norme di legge in materia;
5. di pubblicare il regolamento allegato al presente provvedimento nel sito istituzionale di questo Ente.


Infine, il Consiglio comunale, stante la necessità e l'urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa, con votazione separata, con voti 9 favorevoli e 2 astenuti (Mutti, Savoia) espressi nei modi e forme di legge;

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI VILLANTERIO

PROVINCIA DI LODI



ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Parere n. 2 Data 29/01/2021	<b>OGGETTO: PARERE SU ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - DISCIPLINA PROVVISORIA</b>
--------------------------------	--

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Giove, Revisore Unico del Comune di Villanterio (Lo) nominato con delibera n 38 del 11/12/2020:

**PREMESSO CHE**

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'istallazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

**VISTI**

- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;

- l'art. 1, comma 846, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che: *“Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante”*;

#### **Considerato che**

- la gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni/del canone per l'istallazione dei mezzi pubblicitari risulta affidata, alla data del 31/12/2020, a ICA S.r.l. di La Spezia, come da contratto in essere;
- è necessario, al fine di garantire l'immediata applicazione delle nuove entrate, di evitare interruzione nei servizi e di mantenere il relativo afflusso di entrate all'ente, di affidare provvisoriamente al soggetto sopra indicato la gestione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, nelle more dell'approvazione dei regolamenti e dell'assunzione delle determinazioni definitive in merito alla loro gestione, anche al fine di tenere conto di quanto previsto dall'ultima parte del comma 846 sopra richiamato;

#### **Esaminato**

Il regolamento di istituzione e di disciplina provvisoria del canone unico e del canone di concessione dei mercati varato dal Comune di Villanterio, ai sensi della L. 160/2019, a titolo provvisorio


ESPRIME

**Parere favorevole** per quanto di competenza alla presente proposta di approvazione del regolamento di istituzione e di disciplina provvisoria del canone unico e del canone di concessione dei mercati, ai sensi della L. 160/2019.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Giuseppe GIOYE



PARERE ART. 49 comma 1 D.LGS 18.8.2000 N. 267 PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:

Deliberazione di C.C. N. 2 del 4.2.2021

**OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - DISCIPLINA PROVVISORIA**

\*\*\*\*\*

Si attesta la regolarità tecnica contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000.

Villanterio, lì 26.1.2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Paq. Quattrini Enrica  
  


## CANONE PATRIMONIALE NDI CONCESSIONE

LA LEGGE 160/2019 STABILISCE CHE I COMUNI ISTITUISCANO IL CANONE UNICO PATRIMONIALE IN SOSTITUZIONE DELLA TOSAP, DELL'IMPOSTA COMUNALE E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

MALGRADO LE NUMEROSE RICHIESTE DI PROROGA DELL'ENTRATA IN VIGORE DI TALE CANONE ATTRAVERSO GLI EMENDAMENTI, NON VI E' STATO NESSUN ACCOGLIMENTO DI MODIFICA NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021.

QUINDI SPECIFICO: NON SI TRATTA DI UNA NUOVA TASSA MA VENGONO DENOMINATE IN MODO DIVERSO: TOSAP, DIRITTI DI PUBBLICITA', PUBBLICHE AFFISSIONI DANDO UNA NATURA PATRIMONIALE E NON TRIBUTARIA.

ENTRO IL 31.3.2021 (IN COINCIDENZA DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO ) VA ISTITUITO IL REGOLAMENTO CON SPECIFICA DELLE TARIFFE ; NEL FRATTEMPO E' PREVISTA LA POSSIBILITA' DI PROROGA ( COME FATTO DA MOLTI COMUNI ) PER NON INCORRERE IN RESPONSABILITA' CONTABILI. ANCHE IN QUESTA FASE TEMPORANEA LA GESTIONE DEL CANONE VIENE AFFIDATA AL SOGGETTO AFFIDATARIO ALLA DATA DEL 31.12.2020 – I.C.A. SRL – ALLE MEDESIME CONDIZIONI PRECEDENTEMENTE IN ESSERE.

4/2/2021



Il Presidente

f.to Silvio Corbellini

Il Consigliere Anziano

f.to Filippo Franciamore



Il Segretario Comunale

f.to Dr. Giuseppe Ferrara

---

N. Reg. atti pubblicati

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi

Dal 13 FEB 2021 al 28 FEB 2021

Lì 13 FEB 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. Giuseppe Ferrara

---

PER COPIA CONFORME

Villanterio, lì 13 FEB 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Giuseppe Ferrara



Certificato di esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata come sopra indicato ed

[ ] è divenuta esecutiva il                      decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del

3° comma dell'art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

Il Segretario Comunale